

Avvenire.it, 15 giugno 2017

Cassazione. Nozze ed eterologa all'estero, e il bimbo diventa «figlio di due donne»

L'ha deciso la Cassazione, rovesciando il precedente verdetto emesso dalla Corte d'appello di Venezia. Conseguenze negative pesanti .

Un **bimbo** voluto da **due donne sposate all'estero**, concepito con **fecondazione eterologa** grazie agli ovociti di una delle due (e il seme di uno sconosciuto "donatore") e portato nel grembo dell'altra, che l'ha partorito, all'anagrafe italiana **deve essere iscritto come figlio delle due donne e portarne i relativi cognomi**.

L'ha deciso la **Cassazione**, rovesciando il precedente verdetto emesso dalla Corte d'appello di Venezia. E laddove i giudici lagunari avevano ritenuto la situazione «contraria all'ordine pubblico italiano», vale a dire inammissibile alla luce dei principi fondamentali su cui è costituita la nostra società, e inaccettabile alla luce del fatto che la giurisprudenza «era granitica nell'individuare, nella diversità di sesso tra i nubendi, un requisito indispensabile per l'esistenza del matrimonio civile», la Suprema Corte sostiene di aver considerato «l'interesse preminente del minore» mentre spiega che la contrarietà dell'atto estero all'ordine pubblico – fatto che a norma del diritto internazionale ne renderebbe impossibile il recepimento in Italia – non deve essere valutata solo sulla scorta della nostra Costituzione ma anche alla luce delle dichiarazioni Onu sui diritti dell'uomo e del fanciullo, oltre che in base a quanto dispongono le convenzioni internazionali. Queste, secondo la Cassazione, sanciscono per tutti indistintamente «il diritto di sposarsi e formare una famiglia», così come «il divieto di ogni discriminazione fondata sul sesso».

Ecco **il problema giuridico che ne consegue**: è possibile riconoscere in Italia una pratica che il nostro Stato vieta – la legge 40 consente infatti la fecondazione assistita, inclusa quella eterologa, solo tra coppie formate da persone di sesso diverso – in quanto realizzata all'estero? Non ha dunque più senso di esistere questo divieto? La questione è sottile, ma chiara: sostenere che un particolare divieto normativo non sia contrario all'ordine pubblico non significa, a norma del diritto, affermare che non ha ragione di esistere: semplicemente, ciò che la norma preclude non è ritenuto di fondamentale importanza. Conseguenza pratica: in Italia non lo si può fare, ma l'Italia non può fare a meno di riconoscere quella stessa cosa se attuata all'estero. Senza con ciò alcun obbligo che il divieto interno cada.

A questo punto, però, **il discorso s'allarga** con un ulteriore – e fondamentale – interrogativo: è condivisibile che la Suprema Corte ritenga secondaria una norma strettamente connessa all'esistenza, al nome e alla crescita di un bimbo? **Non tutti gli ermellini devono pensarla così**, se è vero che **la stessa Cassazione, nel novembre del 2014**, proprio nell'interesse del minore ha bloccato il riconoscimento di un'altra violazione della **legge 40** commessa all'estero: la **maternità surrogata**, Vale a dire quel reato che, proprio con le stesse argomentazioni della sentenza depositata ieri, molte corti stanno sdoganando.

Marcello Palmieri